Riferimento 2664

D.R. n. 2362 del 31 Agosto 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 15 settembre 2026

Rettificato con D.R. n. 2862 del 13 ottobre 2026

Procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (*ricercatore in tenure track*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore scientifico disciplinare GIUR-16/A

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106: "*Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*" nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "*Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*";

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*" e, in particolare, l'articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010*";

VISTO il Decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, concernente "*Criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inerente a *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei* [omissis]*"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013*" e in particolare l'art. 7;

VISTO il D.P.C.M. 9 novembre 2021, relativo alle "*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTO il Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale 10 maggio 2023 n. 456 recante "*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, recante "*La determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*" e i relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9 maggio 2024 ed entrato in vigore in pari data;

VISTO il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25 inerente a "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il "*Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art.14, comma 6-decies del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*", emanato con Decreto rettorale n. 2378 del 6 ottobre 2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, assunta nella seduta del 24 giugno 2026;

VISTA la delibera del Senato Accademico 8.10), assunta nella seduta del 21 luglio 2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10.8), assunta nella seduta del 28 luglio 2026, con la quale è stata approvata la proposta di attivazione della procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*ricercatore in tenure track*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il settore scientifico disciplinare GIUR-16/A − *Storia del diritto medievale e moderno*;

CONSIDERATO che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;

DATO ATTO che, nel presente Decreto, le espressioni riferite a persone sono utilizzate in forma neutra o al maschile generico per esigenze di sintesi redazionale, restando inteso che esse si riferiscono indistintamente a candidati e candidate;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura pubblica di selezione

1. È indetta la seguente procedura pubblica selettiva finalizzata al reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (*ricercatore in tenure track*), in regime di impegno a tempo pieno, presso il **Dipartimento di Giurisprudenza:**

Riferimento 2664	
Settore scientifico disciplinare	GIUR-16/A − *Storia del diritto medievale e moderno*
Sede di afferenza e di servizio	Dipartimento di Giurisprudenza
Requisito specifico di partecipazione	Dottorato di Ricerca in Diritto
Progetto di ricerca	**Titolo:** Tradizione giuridica e riforme costituzionali nei Paesi slavi (XVIII-XX secolo). **Responsabile scientifico:** Prof. Marco Fioravanti **Descrizione:** Il progetto è finalizzato allo studio storico e storiografico delle fonti del diritto, degli istituti giuridici, dei giuristi, nonché dei metodi e delle correnti di pensiero che hanno caratterizzato la tradizione pubblicistica dei Paesi slavi in età moderna e contemporanea. Particolare attenzione è dedicata all'analisi, alla ricognizione e alla ricostruzione, nei rispettivi ordinamenti, dei processi di riforma costituzionale sviluppatisi nel periodo antecedente alla Rivoluzione russa del 1917, esaminati nella loro evoluzione storica e nelle loro principali articolazioni.

Attività di ricerca prevista	L'impegno scientifico consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, con particolare riguardo alla storia del diritto pubblico dei Paesi slavi (fonti, istituti, giuristi, pensiero giuridico) e allo sviluppo, negli stessi, di processi di riforma normativa, ordinamentale e costituzionale in epoca moderna e contemporanea.
Obiettivi di produttività scientifica	Gli obiettivi di produttività scientifica si sostanziano nella realizzazione di una monografia e nella pubblicazione di quattro articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali peer-reviewed, finalizzati alla disseminazione dei risultati della ricerca e al consolidamento dell'avanzamento delle conoscenze nel settore di riferimento.
Impegno didattico concernente l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti	L'impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti relativamente agli insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, da svolgersi nell'ambito dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e degli eventuali corsi di dottorato e master afferenti al Dipartimento.
Lingua straniera richiesta e livello di conoscenza	*Lingua straniera*: Inglese *Livello*: Ottimo nonché *Lingua slava a scelta del candidato* Livello: buono
numero massimo di pubblicazioni da presentare	12 (dodici)

2. **La procedura pubblica selettiva di cui al presente decreto è aperta** e non soggetta alle riserve di partecipazione di cui all'articolo 24 comma 1-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. nonché all'articolo 14, comma 6-septiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, così come modificato dall'art. 26, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
3. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura pubblica selettiva i candidati italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

(1) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, così come specificamente individuato nel precedente articolo 1, comma 1 alla voce "*Requisito specifico di partecipazione*".

In caso di possesso di titoli di studio conseguiti all'estero è necessario, in via alternativa:

(a) allegare alla domanda, ove già posseduto al momento della presentazione della candidatura, il provvedimento di riconoscimento accademico del titolo estero, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*già equipollenza*) oppure ai sensi dell'art. 38, comma 3.2., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

(b) avviare la procedura di riconoscimento accademico ai sensi dell'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., presentando apposita istanza di riconoscimento ad un Ateneo, secondo le modalità e i termini indicati dall'Ateneo stesso;

(c) avviare la procedura di riconoscimento finalizzato del titolo estero ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., presentando apposita istanza di riconoscimento al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo modalità e termini indicati dal sopra richiamato comma ([1]).

Si fa presente che la dichiarazione comprovante il riconoscimento accademico o il provvedimento di riconoscimento finalizzato del titolo di studio conseguito all'estero **dovrà, a pena di decadenza, essere presentato all'Amministrazione prima della eventuale presa di servizio o, al più tardi, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione del rapporto di lavoro.**

Per ogni informazione in merito al riconoscimento accademico e al riconoscimento finalizzato del titolo di studio estero si rinvia alle seguenti pagine:
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli

https://dottorati.uniroma2.it/news.aspx?id_news=60

(2) il godimento dei diritti civili e politici.

(3) di essere in regola con le leggi sugli obblighi di leva (*tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani*).

(4) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

(5) di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni.

(6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957.

([1]) «Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: «*3.* [omissis] *al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici* [omissis] ***provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri***. [omissis] ***Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale****, al Ministero dell'università e della ricerca [omissis]*»

2. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta a tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti:

(a) godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

(b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva:

- i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n, 240 e ss.mm.ii. (RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle candidature.

5. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.

6. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato durante o anche successivamente allo svolgimento della procedura, comporta l'esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Art. 3 - Domanda di ammissione - Termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva **deve essere presentata**, **a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13:00:00 del trentesimo giorno successivo** a quello di pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata alle ore 13:00:00 del primo giorno feriale utile.

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina della piattaforma Pica- Cineca, disponibile al seguente indirizzo:
https://pica.cineca.it/uniroma2/

3. Per ogni indicazione in merito alla presentazione della domanda *(ivi incluse le modalità di accesso alla citata piattaforma, la procedura di compilazione e di sottoscrizione della domanda e di trasmissione della stessa e dei relativi allegati)*, i candidati sono invitati a consultare le linee guida per la compilazione della domanda di ammissione, disponibili alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

4. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12, non è ammessa altra modalità di presentazione della candidatura.

5. La data e l'ora di presentazione telematica sono certificate dal sistema informatico, che rilascia apposita ricevuta inviata automaticamente all'indirizzo e-mail eletto dal candidato ai fini della procedura.

6. Allo scadere del termine utile per la presentazione della candidatura, il sistema non consente più l'accesso alla piattaforma, né la compilazione e/o l'invio della domanda, anche nell'eventualità di precedente salvataggio

in modalità "*bozza*".

7. **A pena di esclusione la domanda deve essere debitamente firmata dal candidato**.

8. Il candidato è tenuto a presentare la domanda - fatto salvo il caso di uso del sistema ConFirma - esclusivamente in formato **PDF.**

9. Qualsiasi domanda presentata in modalità o formato non espressamente consentito è considerata irricevibile e comporta l'esclusione dalla procedura.

10. A ciascuna domanda il sistema attribuisce un **identificativo numerico** che, unitamente al **codice della procedura (Rif. 2664)**, deve essere citato in ogni comunicazione relativa alla procedura selettiva.

11. La procedura informatica potrebbe subire temporanee sospensioni per esigenze tecniche. Eventuali problemi di natura tecnica devono essere segnalati esclusivamente tramite il servizio di assistenza disponibile al link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/uniroma2/

12. Nel caso di comprovata e oggettiva indisponibilità della piattaforma PICA, verranno fornite le indicazioni necessarie per la presentazione della candidatura mediante modalità alternativa a quella prevista al precedente comma 2. Allo scopo, verrà pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici imputabili a malfunzionamenti del dispositivo del candidato, della connessione internet o a errori imputabili al candidato stesso nella fase di caricamento dei file, né per l'eventuale illeggibilità dei documenti caricati sulla piattaforma, salvo i casi di comprovato malfunzionamento del sistema PICA debitamente e tempestivamente segnalati nei termini di scadenza.

Art. 4 Domanda di partecipazione – Contenuto

1. Nella domanda i candidati sono tenuti a **dichiarare** sotto la propria responsabilità:

1) il nome e il cognome (*le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile*);

2) il luogo, la data di nascita;

3) l'indirizzo di residenza o di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC, nonché il recapito telefonico, eletti dal candidato per le comunicazioni e notifiche a tutti gli effetti legali relative alla procedura di cui al presente bando;

4) il codice fiscale;

5) la cittadinanza posseduta (*italiana, di uno Stato membro dell'UE, familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno, cittadinanza di Paesi terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria)*;

6) il possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, voce "*Requisito specifico di partecipazione*";

7) *(in caso di possesso di un **titolo di studio conseguito all'estero**)* gli estremi del provvedimento di riconoscimento accademico o finalizzato già ottenuto oppure della ricevuta di presentazione della relativa istanza, o l'impegnarsi ad avviare la procedura ai sensi dell'art. 38, commi 3 e 3.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

8) il godimento dei diritti civili e politici in Italia;

9) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

10) di essere immuni da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate *(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento)* e i procedimenti penali in corso o pendenti eventualmente a proprio carico;

11) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi leva (*la dichiarazione in merito a tale requisito è richiesta ai soli cittadini italiani)*;

12) di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della posizione di ricercatore in *tenure track*. L'idoneità allo svolgimento delle specifiche funzioni è accertata dall'Amministrazione prima della stipula del contratto, ai sensi della normativa vigente;

13) per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992: richiesta riguardo all'**ausilio necessario** in relazione al proprio handicap e/o all'eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle *prove,* ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;

14) per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento: richiesta riguardo all'**ausilio necessario** e/o all'eventuale **necessità di tempi aggiuntivi** per l'espletamento delle *prove,* ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura;

15) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

16) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

17) di non essere professore universitario di prima o seconda fascia o ricercatore assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio;

18) di non aver usufruito, per almeno un triennio, di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. (RTT);

19) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, con la Direttrice Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

20) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, le modalità di svolgimento e il calendario della suddetta discussione e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

2. **I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra,** devono altresì rendere le seguenti dichiarazioni:

a) di godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Ogni eventuale variazione relativa alla residenza, al domicilio, all'indirizzo PEC, all'indirizzo e-mail e al recapito telefonico, eletti dai candidati ai fini della presente procedura, dovrà essere comunicata alla Direzione VI – Area gestione del personale – Divisione 3 – Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata *(email: concorsi@uniroma2.it)*.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dalla stessa inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato nella domanda di partecipazione e/o mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuto mutamento dei recapiti inizialmente indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, né assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Ai sensi della normativa vigente la Pubblica Amministrazione non può accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, pertanto, in tal caso, saranno accettate **solo le autocertificazioni**.
6. I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale della documentazione prodotta avvalendosi delle modalità previste dagli articoli 19 e 19-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii..
7. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare:

a) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
b) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del/la dichiarante, indicando la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano.

8. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 7, i candidati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno effettuare una semplice dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità richiesti. Al momento dell'eventuale assunzione in servizio, dette dichiarazioni dovranno essere comprovate mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Art. 5 – Curriculum vitae, pubblicazioni e documenti – Termini e modalità di presentazione

1. **Ai fini della relativa valutazione** i candidati hanno l'onere di **allegare** alla domanda:

a) il ***curriculum vitae***, redatto obbligatoriamente in lingua italiana e, facoltativamente, anche in lingua inglese, datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, recante l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. **La mancata presentazione del *curriculum vitae* redatto in lingua italiana, anche qualora sia allegato un *curriculum vitae* redatto in altra lingua, comporta l'impossibilità, per la commissione giudicatrice, di procedere alla relativa valutazione.**

Il *curriculum vitae* deve contenere dettagliata indicazione di:

- titoli posseduti;
- pubblicazioni scientifiche (che devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda);
- attività scientifica svolta;
- esperienza didattica maturata;
- periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio;
- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione.

b) le pubblicazioni che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni*" del presente decreto, da presentarsi con le modalità di cui al successivo comma 2.

c) l'elenco, datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, delle pubblicazioni di cui alla precedente lettera b).

d) *(solo in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi)* idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura fondante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle *prove*.

e) *(solo per i candidati in possesso di titolo estero)* copia del provvedimento di riconoscimento accademico o finalizzato del titolo estero, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (*già equipollenza*) o ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. **oppure**, se la procedura è in corso, copia della ricevuta di presentazione dell'istanza di riconoscimento accademico o finalizzato.

f) copia *(fronte e retro)* del documento di identità in corso di validità.

g) copia *(fronte e retro)* del codice fiscale.

h) eventuali ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.

2. Gli allegati alla domanda di partecipazione, di cui al precedente comma 1, devono essere presentati **esclusivamente in formato PDF entro il termine perentorio indicato all'articolo 3, comma 1** del presente bando, mediante caricamento (*upload*) e trasmissione per via telematica tramite l'applicazione informatica dedicata disponibile sulla piattaforma PICA – CINECA, accessibile al seguente indirizzo:
https://pica.cineca.it/uniroma2/

3. Non sono ammesse modalità di caricamento, trasmissione e formati differenti da quelli indicati al precedente comma 2.

4. Allo scadere del termine utile per la presentazione della candidatura, il sistema non consente più l'accesso alla piattaforma, né l'upload e l'invio dei file. **I documenti mancanti** *(pur se indicati nella domanda, nel curriculum vitae, nell'elenco delle pubblicazioni e/o in ogni altro documento eventualmente allegato)***, nonché quelli caricati in maniera incompleta, illeggibili o danneggiati non saranno oggetto di valutazione, né è prevista facoltà di integrazione e/o sostituzione degli stessi.**

5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici imputabili a malfunzionamenti del dispositivo del candidato, della connessione internet o a errori imputabili al candidato stesso nella fase di caricamento dei file, né per l'eventuale illeggibilità dei documenti caricati sulla piattaforma salvo i casi di comprovato malfunzionamento del sistema PICA debitamente segnalati nei termini di scadenza.

6. Con specifico riguardo alle pubblicazioni, sono valutabili ai fini della procedura esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, presentati dai candidati in ossequio a quanto previsto nel presente bando. La tesi di dottorato, ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto, è presa in considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
7. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione dell'editore.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
9. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
 a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
 b) codice ISBN oppure ISSN oppure DOI o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua originale. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In ogni caso, la commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 8 ha facoltà di richiedere ai candidati, in un qualunque momento della procedura, una traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale, anche delle pubblicazioni in lingua francese, tedesca e spagnola.
11. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco presentato dal candidato e allegato alla candidatura.
12. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dal bando, la commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni presentato dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto all'articolo 1, comma 1, alla voce "*numero massimo di pubblicazioni da presentare*".
13. Per le pubblicazioni in collaborazione, ai fini della relativa enucleazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere oggetto di valutazione, **purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base dei criteri individuati dalla commissione giudicatrice**.
14. Non è consentito il mero riferimento a pubblicazioni, documenti e titoli presentati a qualsiasi titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 6 - Rinuncia alla procedura

1. I candidati che, proposta domanda di ammissione alla procedura, intendano rinunciare a partecipare alla procedura stessa, sono tenuti a presentare **apposita nota (in formato PDF)**, contenente la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di identità, con le seguenti modalità:
 a) invio a mezzo posta elettronica certificata **(PEC)** all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it;
 b) invio a mezzo **posta elettronica** all'indirizzo: concorsi@uniroma2.it.
2. Tale rinuncia è irrevocabile.

Art. 7 - Controlli dell'Amministrazione e cause di esclusione

1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione e sulle attestazioni e certificazioni prodotte dai candidati, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di sanzioni penali.
4. L'eventuale esclusione dalla procedura può essere disposta dall'Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito alla conclusione della procedura e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
5. In caso di esclusione, il candidato sarà destinatario di un provvedimento rettorale, personale e motivato, notificato all'indirizzo PEC (o, in mancanza, all'indirizzo email) eletto nella domanda di partecipazione alla procedura.
6. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, tra gli altri:
 (a) il difetto in ordine al possesso di uno o più dei requisiti prescritti;
 (b) l'assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 (c) presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto all'articolo 3, comma 1 del presente bando;
 (d) presentazione della domanda in modalità o formato differente da quelli espressamente consentiti;
 (e) la non veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. La commissione è costituita, garantendo - per quanto possibile - l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre componenti, in maggioranza appartenenti ad altri Atenei, anche stranieri, o ad istituzioni di ricerca, tutti nel ruolo di professori ordinari oppure dei quali almeno due nel ruolo di professori ordinari e uno nel ruolo di professore associato, tutti inquadrati nel SSD o nei SSD oggetto della procedura, ovvero, in subordine e in caso di impossibilità comprovata, appartenenti al MSC nel quale sia ricompreso il o i SSD oggetto della procedura.
2. Il Consiglio di Dipartimento proponente, nella composizione ristretta a professori ordinari e associati, designa un componente della commissione e indica quattro nominativi tra i quali saranno sorteggiati i restanti due componenti. In specie:
- ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore associato, la lista dei componenti sorteggiabili sarà costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario;
- ove il componente designato dal Consiglio di Dipartimento sia un professore ordinario, la lista dei componenti sorteggiabili potrà essere costituita da quattro nominativi nel ruolo di professore ordinario oppure da tre nominativi nel ruolo di professore ordinario e un nominativo nel ruolo di professore associato.

3. La nomina avviene con decreto del Rettore ed è resa pubblica sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt
4. Per la costituzione della commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
5. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'emanazione del provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

6. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata decorre il termine perentorio di **otto giorni** per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. L'istanza di ricusazione, firmata digitalmente oppure siglata su ogni pagina, datata e sottoscritta con firma autografa in calce, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC protocollo@pec.torvergata.it oppure all'indirizzo email concorsi@uniroma2.it.
7. La presentazione di eventuali istanze di ricusazione sospende il procedimento ai fini della valutazione dell'istanza e dell'eventuale sostituzione del commissario ricusato.
8. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione, il termine di cui al precedente comma cessa di decorrere anche anticipatamente.
9. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il termine di cui al precedente comma 6, purché prima della seduta di insediamento della commissione, il termine suddetto decorre dall'insorgenza della causa di ricusazione.

Art. 9 - Lavori della commissione giudicatrice

1. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
2. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La commissione può operare, collegialmente, anche con l'uso di strumenti telematici.
4. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di **tre mesi** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
5. Il Rettore può prorogare, **per una sola volta e per non più di due mesi**, il termine per la conclusione dei lavori su istanza del Presidente della commissione per comprovati motivi da quest'ultimo segnalati ovvero d'ufficio, ove, a seguito di apposita istruttoria, siano state riscontrate oggettive situazioni che hanno impedito la conclusione tempestiva dei lavori.
6. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, anche a seguito di proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, ove individuabili, o dell'intera commissione, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 10 – Svolgimento della selezione

1. La commissione, nella riunione di insediamento:
(a) individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante;
(b) definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri per l'attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione, tenendo conto dei seguenti parametri:
 - per i titoli e il curriculum: **fino ad un massimo di 40 punti**;
 - per le pubblicazioni scientifiche: **fino ad un massimo di punti 50**;
 - per la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non

volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: **fino a un massimo di 10 punti**.

(c) determina le modalità della discussione pubblica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta.

2. I criteri di valutazione definiti dalla commissione giudicatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

3. Trascorsi sette giorni dall'avvenuta pubblicizzazione dei criteri di valutazione, la commissione giudicatrice può intraprendere la fase valutativa della procedura pubblica selettiva.

4. La fase valutativa si articola in

a) valutazione preliminare dei candidati: la commissione giudicatrice, previa verifica delle incompatibilità con i candidati effettuata secondo la normativa vigente, **formula in sede preliminare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica di ciascun candidato**, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei criteri e dei parametri definiti nella riunione di insediamento (*senza procedere all'attribuzione dei punteggi*) e individua i candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (*cfr. commi da 5 a 11 del presente articolo*);

b) valutazione conclusiva dei candidati: all'esito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica sostenuta dai candidati ammessi, la commissione attribuisce i punteggi conseguiti, individua il vincitore e, in caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, redige la graduatoria di merito (*cfr. commi da 12 a 21 del presente articolo*).

Della valutazione dei titoli

5. La commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento al profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli:

a) dottorato di ricerca o equivalenti, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari *(già settori concorsuali*) nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari *(già settori concorsuali*) nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai gruppi scientifico-disciplinari *(già settori concorsuali*) nei quali è prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei gruppi scientifico-disciplinari *(già settori concorsuali*) nei quali è prevista.

6. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Della valutazione della produzione scientifica

7. La commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti - ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto - è oggetto di valutazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

8. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la selezione e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

9. La commissione giudicatrice valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

10. Nell'ambito dei gruppi scientifico-disciplinari (*già settori concorsuali*) in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature:

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) «impact factor» totale;

d) «impact factor» medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

11. A conclusione della valutazione preliminare, ove il numero dei candidati sia superiore a sei, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. Ove il numero dei candidati sia pari o inferiore a sei, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera

12. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta, nonché le modalità di svolgimento - se in presenza o in telematica -, il luogo o, in caso di svolgimento in modalità telematica, la piattaforma, la data e l'ora di svolgimento della suddetta discussione e del citato accertamento sono resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt
e comunicati ai candidati ammessi mediante posta elettronica **almeno 15 giorni prima** della data di svolgimento della suddetta discussione e del citato accertamento.
13. **Resta fermo che costituisce precipuo onere dei candidati consultare la pagina del sito istituzionale dedicata alla procedura per ogni informazione o aggiornamento in merito.**
14. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta hanno natura pubblica e si svolgono contestualmente.
15. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta.
16. Per essere ammessi a sostenere la discussione pubblica i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, in corso di validità.
17. La mancata presentazione alla discussione pubblica e all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera – siano essi in presenza o in modalità telematica - è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva.
18. A conclusione della discussione pubblica, la commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione secondo i criteri e i parametri definiti nella riunione di insediamento e debitamente pubblicizzati.
19. Il giudizio finale è considerato positivo se il candidato consegue un punteggio complessivo **non inferiore a 70 su 100**.
20. In caso di più candidati selezionati con giudizio finale positivo, la commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, individua il candidato vincitore, in base al punteggio conseguito, e colloca gli altri in ordine di merito, formulando apposita graduatoria.
21. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 17.

Art. 11 - Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni - dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore - e dalla relazione finale dei lavori svolti.
2. La regolarità formale degli atti della commissione è accertata con decreto rettorale.
3. Il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt
4. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale la commissione è tenuta a provvedere.

Art. 12 - Chiamata ricercatore

1. Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento proponente, in composizione ristretta ai professori ordinari e associati, propone al Rettore la chiamata del vincitore, con specificazione del settore scientifico disciplinare di afferenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.
3. La graduatoria di merito rimane valida per dodici mesi dalla data di approvazione degli atti, ai fini delle successive proposte di chiamata da parte del Dipartimento proponente o anche dei Dipartimenti interessati, formulabili tassativamente nelle seguenti ipotesi:

- rinuncia alla chiamata da parte del candidato vincitore o dell'idoneo chiamato dal Consiglio di Dipartimento a ricoprire il posto a seguito di scorrimento della graduatoria;
- mancata assunzione in servizio del candidato dichiarato vincitore nei termini stabiliti;
- recesso dal contratto, durante i tre mesi di prova;
- dimissioni intervenute successivamente alla data di presa di servizio e comunque entro undici mesi dalla stessa;
- impossibilità di procedere alla chiamata del candidato vincitore per difetto dei requisiti, dichiarati nella domanda di partecipazione.

Art. 13 – Natura e stipula del contratto

1. Il contratto di lavoro subordinato che si instaura con il ricercatore a tempo determinato in tenure track deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della delibera di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Il contratto di diritto privato, che ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

(a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
(b) il Dipartimento di afferenza;
(c) il regime di impegno cui è assoggettato il ricercatore;
(d) l'indicazione delle attività da svolgere;
(e) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
(f) l'indicazione del periodo di prova della durata di 3 mesi;
(g) le cause di risoluzione del contratto.

3. Qualora, anche nelle more del completamento della procedura pubblica selettiva, vengano in essere circostanze preclusive dell'assunzione, sia di natura normativa sia di natura organizzativa o anche solo finanziaria, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione o di differirla.
4. Costituisce condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura pubblica selettiva che ne costituisce il presupposto. Le ulteriori cause di risoluzione sono specificate nel contratto.

Art. 14 – Rapporto di lavoro

1. Il ricercatore svolge i seguenti compiti:

- attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico disciplinare che ne identifica il profilo;

- attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti organi;
- partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
- attività di tutorato e di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
- assunzione eventuale di funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
- partecipazione alle attività del Dipartimento di afferenza, ai Consigli di corso di studio e alle riunioni delle commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nei regolamenti d'Ateneo vigenti.

2. L'impegno annuo complessivo del ricercatore è stimato in 1500 ore, per il regime di impegno a tempo pieno, e in 750 ore, per il regime di impegno a tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore, per il regime di tempo pieno, e a 200 ore, per il regime di tempo definito.
3. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene tramite compilazione del registro delle lezioni.
4. Il ricercatore è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attività di ricerca, di didattica e gestionale svolte, che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
5. Il periodo di prova della durata di 3 mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di afferenza.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.
7. Il ricercatore a tempo determinato in tenure track può variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza che ne deve garantire la relativa sostenibilità finanziaria in caso di passaggio dal tempo definito al tempo pieno. La richiesta di variazione ha effetto trascorso un anno dalla stipula del contratto e deve essere inviata al Rettore almeno sei mesi prima della corrispondente decorrenza. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime prescelto per almeno un anno.
8. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. a carico dell'Ateneo.
9. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
10. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applica quanto disposto dal Decreto ministeriale 30 marzo 2022, n. 330 in tema di mobilità temporanea.
11. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai ricercatori è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino al 5 per cento, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, salvo diversa previsione normativa.
12. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
13. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
14. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

15. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare.
16. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal presente bando si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore, in quanto compatibili, le norme del codice civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto ed i regolamenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Articolo 15 – Incompatibilità e aspettativa

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente decreto sono incompatibili:
 (a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati. Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, nei casi in cui sia consentito dagli ordinamenti di appartenenza, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a domanda, sono collocati in aspettativa senza assegni né contributi previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo;
 (b) con la titolarità di assegni di ricerca/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 (c) con borse di dottorato, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
 (d) con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Al ricercatore a tempo determinato in tenure track si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
3. Al ricercatore in regime di impegno a tempo pieno è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge, sulla base della disciplina anche regolamentare prevista, previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
4. Il ricercatore in regime di impegno a tempo definito può svolgere attività libero professionali e di lavoro autonomo anche continuativa, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
5. Per tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente decreto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
6. Il ricercatore non ha diritto ad aspettativa o a congedo se non nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo, per le incompatibilità, le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi e l'aspettativa si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali - Informativa

1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc.*), è finalizzato all'espletamento e alla gestione della procedura e dei procedimenti connessi e strumentali alla stessa (*ivi incluso l'eventuale accesso agli atti della procedura*),

all'eventuale procedimento di assunzione in servizio nonché, ove previsto dal bando, alla gestione delle graduatorie.

2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50 (e-mail: rettore@uniroma2.it - PEC: rettore@pec.uniroma2.it).

3. Il Responsabile della Protezione Dati (*DPO - Data Protection Officer*) è reperibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@uniroma2.it e PEC: rpd@pec.torvergata.it.

4. Il Titolare del Trattamento fornisce apposita "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per i partecipanti alle procedure concorsuali, comparative o selettive bandite dall'Ateneo*", reperibile al seguente link: http://utov.it/s/privacy

Art. 17 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa competente è individuata nella Direzione VI – Area gestione del personale – Divisione 3 – Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).

2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa De Cesare, responsabile della Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).

Art. 18 – Pubblicità e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

2. L'avviso di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami.

3. Il decreto di indizione della procedura pubblica selettiva è pubblicizzato per estratto sui seguenti siti: https://bandi.miur.it/ e https://euraxess.ec.europa.eu/

4. Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/bandi-ricercatori-in-tenure-track-rtt

IL RETTORE
(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)